



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 40

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 8 maggio 2019

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 17 aprile 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 9/4/2019, pervenuto in pari data, prot. n. 256, del Sig. Giovanni Musso, allenatore della FTGI Valpolicella West Verona Rugby ASD, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 3 aprile 2019, Comunicato GST Under 18 n.24 2^a parte, pubblicata in data 4/4/2019, con cui è stata comminata allo stesso Sig. Giovanni Musso, in relazione alla gara in data 31/3/2019 del Campionato Under 18, girone 2, FTGI Valpolicella West Verona v Rugby Feltre ASD, l'interdizione di 17 giorni, dal 4/4/2019 al 20/4/2019 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste all'arbitro), Regolamento di Giustizia.

F A T T O

Nel corso della gara giocata il 31/3/2019 del campionato under 18, girone 2, tra la FTGI Valpolicella West Verona Rugby ASD e la Rugby Feltre ASD, e precisamente al 34° minuto del 1° tempo, l'arbitro della gara Sig. Clemente Matteo espelleva per proteste l'allenatore Sig. Giovanni Musso.

Nell'atto di impugnazione il Sig. Musso contesta la sanzione inflitta deducendo che nell'occasione non aveva formulato alcuna protesta, ma si era limitato a chiedere l'intervento dell'arbitro per un placcaggio pericoloso in prossimità della linea di meta avversaria subito da un giocatore della propria squadra, poi soccorso dal medico di campo, urlando allo stesso arbitro: "E' entrato di spalla, arbitro è fallo!". Lo stesso reclamante, pertanto, dopo avere precisato che dopo la partita si era scusato con il direttore di gara, conclude chiedendo la riforma del provvedimento impugnato, anche in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 12/4/2019, comunicata in pari data, fissava la



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Camera di Consiglio per il giorno 17 aprile 2019.

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per il reclamante.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, decideva come da separato dispositivo, e si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

La presente impugnazione, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Giovanni Musso ha protestato in occasione della gara del Campionato under 18, girone 2, del 31/3/2019, FTGI Valpolicella West Verona Rugby ASD v Rugby Feltre ASD, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, la Corte rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio. A tal riguardo, il Collegio osserva che nel referto dell'arbitro della gara, sig. Clemente Matteo, la vicenda che ha determinato la sanzione oggetto del reclamo è stata descritta nel seguente modo: *"Ho allontanato l'allenatore per proteste continue dopo averlo richiamato e avvisato."*

Nel merito, la Corte rileva che alla luce del contenuto del referto risulta confermato e senza contraddizioni che il sig. Giovanni Musso ha protestato, peraltro reiteratamente, all'indirizzo dell'arbitro della gara, integrando così la fattispecie di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione della interdizione fino a un mese e quindici giorni.

Questa Corte, pertanto, considerato che nel caso di specie le proteste, in base al referto arbitrale, sono state reiterate, ritiene adeguata alla fattispecie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato, che è stata determinata in misura pari a circa un terzo del massimo edittale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 17 aprile – 8 maggio 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali